



Di Cura Italia – Esame S.1766 – Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19 sono sostanzialmente condivisibili, tenuto conto dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità della situazione. Ben vengano quindi le misure di potenziamento del SSN e quelle a sostegno del lavoro. Ma non possiamo non rilevare le pesanti conseguenze che i provvedimenti di contenimento del sistema produttivo – varati per ridurre le occasioni di potenziale contagio - hanno provocato in alcuni settori economici. E' del tutto evidente che la rete protettiva predisposta dal legislatore per le categorie professionali attinenti a tali comparti, deve necessariamente comprendere anche quadri e dirigenti, colpiti anch'essi da riduzioni di personale o da procedure di licenziamento.

Occorre tener bene presente che le ripercussioni che si avranno nei prossimi mesi saranno ben diverse da quelle che si erano avute con la crisi economica del 2008: siamo di fronte ad una crisi che si farà sentire soprattutto sulle attività turistiche, commerciali, artigiane, culturali e di intrattenimento e sulle PMI che consentono il sostentamento di molte famiglie e costituiscono gran parte del tessuto produttivo del Paese. La crisi economica che seguirà a questo periodo costituirà un danno non solo per l'economia, bensì per l'intero sistema di servizi, di assistenza sanitaria, di formazione professionale, di tutele e garanzie previdenziali dello Stato. In generale, del benessere sociale. L'Italia pertanto, non può permettersi di affievolire ulteriormente il rapporto di lavoro, i diritti e la dignità di tutti i lavoratori che concorrono ad alimentare il benessere del Paese.

Nell'immediato, vista la situazione, occorre concentrare l'attenzione e gli interventi sulle fasce della popolazione che subiscono più di altre il peso della crisi. Si possono, poi, avviare politiche a costo zero o comunque con utilizzi contenuti di risorse per un serio controllo delle tariffe e per una più severa lotta all'evasione. Non appena le condizioni del Paese lo consentiranno andranno, infine, attuate misure per favorire lo sviluppo puntando sulla ricerca e sulla formazione.

Lo scenario che si apre davanti a noi prefigura importanti cambiamenti, di segno e direzione incerti. In questi momenti critici si sbaglierebbe a guardare solo all'immediato, all'emergenza, che pure è pressante. Bisogna invece avere il coraggio di guardare avanti, di porsi dei traguardi di medio e lungo periodo. E' il momento di chiedersi quale sistema-paese vogliamo avere tra cinque anni, ben oltre l'emergenza immediata. Le diverse componenti del sistema Italia sono quindi ora più che mai chiamate a operare in sintonia sulla base di precise priorità. Le figure dei manager, ai vari livelli di responsabilità, nel pubblico e nel privato, sono attori decisivi per dare risposte alla crisi e rilanciare il sistema Italia. L'esperienza e la professionalità maturate negli anni possono aiutare tutte le componenti del paese ad alzare lo sguardo verso il futuro e a definire gli obiettivi essenziali verso i quali attivare le energie e le risorse disponibili.

I manager italiani, privati e pubblici, soffriranno come tutti le conseguenze della crisi, ma rappresentano una risorsa fondamentale per il rilancio dell'economia e delle imprese. Essi non si identificano con poche figure di vertice, sovraesposte all'attenzione dei media, ma come una classe dirigente diffusa e radicata nel mondo del lavoro, una minoranza vitale e attiva, aperta al rinnovamento e al ricambio.

Tre sono i fondamentali contributi che i manager possono dare alla ripresa e al rilancio del sistema Italia:

1. richiamare al realismo

2. offrire le competenze e le professionalità adeguate ad affrontare e gestire le situazioni di crisi
3. ricostruire un senso di comunità nelle organizzazioni.

Il primo aspetto offre un contributo di razionalità: i manager meglio di altri possono aiutare un paese ricco di idee e di tensioni a porsi obiettivi realistici ai vari livelli, a bilanciare risorse e risultati attesi, a programmare gli investimenti sostenibili, a distinguere ciò che è giusto e possibile dalle aspirazioni velleitarie e improbabili. Si tratta di un “ritorno al reale” che i manager possono guidare meglio di altri: un contributo di importanza fondamentale in una fase in cui occorre investire per il futuro in un quadro di compatibilità con vincoli di bilancio molto stringenti, sia per lo stato e le altre amministrazioni pubbliche che per le imprese.

Poi ci sono le questioni ‘tecniche’ che ogni crisi comporta e che i manager sono preparati (per studi, formazione, esperienza) a gestire. Basti pensare alle capacità di approvvigionamento di risorse scarse (drammatici gli esempi attuali in campo sanitario/ospedaliero), o alla flessibilità nell’organizzazione del lavoro (ci siamo accorti che lo smart working funziona davvero). Tutte tecniche che i manager padroneggiano e che la gravità della situazione che stiamo vivendo ha messo sotto i riflettori dell’opinione pubblica.

Ma c’è anche un aspetto diverso, meno tecnico e che coinvolge le persone e i loro rapporti con le aziende. Sarà difficile recuperare produttività, essere competitivi a tutti i livelli, senza coinvolgere in modo diverso e più intenso del passato tutte le componenti del mondo del lavoro. Questo non significa tanto gestire il consenso nelle relazioni industriali, quanto “ricostruire le organizzazioni come comunità”, vincere il senso di estraneità che si è propagato negli ultimi anni nel mondo del lavoro con misure concrete, visibili e chiaramente percepibili alla base delle organizzazioni. I dirigenti hanno le qualità per fare anche questo, per concorrere con gli altri soggetti attivi nel “dare anima” all’impresa, nel fare emergere significati condivisi nell’attività di ogni giorno.

Per esercitare pienamente questo ruolo devono tuttavia porre alcune questioni ai loro fondamentali interlocutori, in particolare alle istituzioni da un lato, e quindi ai rappresentanti politici che le governano, agli imprenditori, o agli esponenti della proprietà delle imprese, dall’altro.

L’istanza centrale, che riguarda tutti, consiste nell’alzare lo sguardo dall’orizzonte immediato per configurare prospettive di medio raggio e investire nel futuro. I dirigenti hanno bisogno di questa prospettiva proprio per garantire e favorire il corretto funzionamento delle organizzazioni produttive e di servizio. E occorre ascoltare di più la loro voce quando sollevano problemi che non sono di una categoria professionale come tante ma riguardano la natura stessa delle imprese e delle istituzioni come asset della società e del territorio, come bene comune e capitale sociale che occorre tutelare e sviluppare. Così quando i dirigenti pongono la questione del merito, delle competenze, della professionalità è riduttivo considerarla solo sotto il profilo dei diritti individuali e dell’equità. Non si tratta di un problema di categoria. Dal fatto che accedano ai ruoli decisionali le persone più preparate e dotate delle necessarie competenze dipende infatti l’efficacia e la competitività delle organizzazioni; ciò mette in gioco il benessere collettivo e la stessa prosperità del Paese.

Fatte queste necessarie premesse, presentiamo di seguito una serie di emendamenti al decreto “Cura Italia” in un’ottica che crediamo sia utile per assicurare quelle categorie di lavoratori che rappresentiamo e che siamo convinti potranno essere un motore fondamentale per la ripresa del Paese.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'articolo 22, al comma 1 dopo le parole “Per i lavoratori”

aggiungere le seguenti:

“, tra i quali sono compresi anche i dirigenti,”

Illustrazione

Esplicitazione della estensione della Cassa Integrazione in deroga alla categoria dei dirigenti

La **ratio** dell'art. 22 del D.l. n. 18/2020 è quella di estendere l'applicazione della Cassa Integrazione in deroga a tutte le imprese ad oggi escluse. La norma sembra voglia far beneficiare dell'estensione tutti i “lavoratori” delle nuove imprese richiedenti, poiché non prevede esplicite esclusioni, se non per i datori di lavoro domestici.

Poiché tuttavia, la categoria dei dirigenti è da sempre stata esclusa per legge dall'applicazione dell'istituto della Cassa integrazione, ordinaria, straordinaria e in deroga, sarebbe opportuno fosse esplicitamente ricompresa tra i beneficiari della norma.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

Art. 22-bis

(Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale dirigente di aziende private)

1. Per un periodo sperimentale riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è istituito, presso l'INPS, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dirigente delle aziende del settore privato, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:

a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;

b) erogazione di specifici trattamenti, commisurati al valore dell'80% della retribuzione individuale di riferimento, parzialmente utilizzando la Cassa Integrazione Guadagni in deroga, a favore dei dirigenti in servizio presso aziende interessate dalla applicazione dei trattamenti di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22.

2. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti ai sensi del successivo articolo 126, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto legge sentiti gli operatori del settore privato e le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative della dirigenza.

Illustrazione

Istituzione del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale dirigente di aziende private

In relazione alle misure introdotte dal Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* a sostegno dell'occupazione e per la difesa del lavoro e del reddito di tutti i lavoratori, nel fronteggiare una situazione emergenziale senza precedenti, si rende necessario intervenire con un'apposita forma di ammortizzatore sociale per i dirigenti di aziende private.

Come noto, infatti, i dirigenti risultano esclusi dalle forme di integrazione salariale applicate agli altri lavoratori pur versando, paradossalmente, la relativa contribuzione all'Istituto di Previdenza Sociale: in questa delicata fase legata alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si pone, quindi, la necessità di intervenire per garantire anche ai dirigenti, in via sperimentale, uno strumento di sostegno con cui affrontare l'impatto economico di questa emergenza e a salvaguardia della occupazione manageriale che, tanto più oggi, risulta particolarmente esposta.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'articolo 46, alla fine del comma 1 sopprimere le parole:

“ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”

Illustrazione

Estensione del divieto di licenziamento alla categoria dei dirigenti

Con riferimento alle ipotesi di licenziamento individuale, si rende necessario un intervento emendativo che superi ogni dubbio interpretativo in merito all'applicazione anche per la categoria dei dirigenti del divieto temporaneo di recesso sancito dall'art. 46, come per tutte le altre categorie di lavoratori subordinati. Si chiede pertanto l'eliminazione del riferimento normativo alla legge 15 luglio 1966 n. 604, che non si applica ai dirigenti.

Riteniamo, infatti, che l'intenzione del Governo, più volte manifestata dal Presidente del Consiglio in considerazione dell'esigenza di intervenire per fronteggiare gli effetti della diffusione del virus COVID-19, sia quella di salvaguardare tutti i posti di lavoro, nessuno escluso, e pertanto la norma va modificata nel senso indicato.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

Art. 21-bis

(Credito d'imposta per la formazione professionale)

- 1. In alternativa alla fruizione dei trattamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21, ai datori di lavoro che applichino ai propri lavoratori i permessi retributivi e le riduzioni di orario a parità di retribuzione o la modalità del lavoro agile, che effettuino spese per l'aggiornamento, la formazione professionale e/o la riqualificazione professionale in chiave specialistica anche nell'ottica dello sviluppo e dell'innovazione digitale 4.0, è riconosciuto un credito d'imposta per un periodo di 3 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, pari al 50% delle spese documentate sostenute per la formazione entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.**
- 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.**
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

Illustrazione

Credito d'imposta per la formazione professionale

Per i lavoratori che non sono in regime di ammortizzatori sociali, ai quali siano stati applicati determinati istituti o siano stati collocati in modalità di lavoro agile - quindi che non gravano sul bilancio statale – si chiede di riconoscere alla aziende un credito d'imposta sulla formazione professionale che va a beneficio sia dell'azienda che del lavoratore in quanto possono utilizzare e sfruttare proficuamente tale periodo per un rafforzamento delle competenze sia in ottica di aggiornamento che di formazione continua, ovvero di formazione specialistica anche in chiave 4.0, per essere ancora più “strutturati” e pronti – nel medio periodo - alla ripresa post emergenza Coronavirus.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

Art. 21-bis

(Sgravio contributivo per aziende)

- 1. In alternativa alla fruizione dei trattamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 i datori di lavoro che applichino ai propri lavoratori le ferie, i permessi retributivi e le riduzioni di orario a parità di retribuzione, hanno diritto a fruire, per un periodo di tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di uno sgravio contributivo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto Nazionale di previdenza sociale sulle retribuzioni corrisposte nel periodo considerato entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.**
- 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dello sgravio contributivo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.**
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

Illustrazione

Sgravio contributivo per aziende

Per non accedere agli ammortizzatori sociali - quindi per non gravare sul bilancio statale - in alternativa si chiede di poter riconoscere alle aziende virtuose che effettuano la riduzione di orario o applichino le ferie o i permessi retribuiti senza riduzione della retribuzione, uno sgravio contributivo del 50%.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'articolo 23, alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo:

“La fruizione è riconosciuta anche se l'altro genitore lavora in modalità di lavoro agile”

Illustrazione

L'art. 23 disciplina, per i genitori di ragazzi di età non superiore ai 12 anni, la possibilità di usufruire di un congedo straordinario di 15 giorni.

Il congedo può essere fruito da entrambi i genitori a condizione che nel nucleo familiare non vi sia “altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore”.

Nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 18/22 si fa erroneamente riferimento anche alla possibilità di escludere la fruizione congiunta nel caso in cui l'altro genitore lavori in modalità di lavoro agile. Tale interpretazione non corrisponde al dettato legislativo e pertanto chiediamo sia esplicitato per legge che si possa usufruire del congedo anche se l'altro genitore lavori in modalità smart working.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22 -bis

(Agevolazioni fiscali per anticipo prestazione di previdenza complementare)

- 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i Fondi di previdenza complementare possono introdurre nel proprio Regolamento la possibilità di concedere anticipazioni parziali della posizione individuale ai lavoratori che abbiano sottoscritto accordi di temporanea riduzione della retribuzione e ai lavoratori i cui datori di lavoro hanno attivato gli ammortizzatori sociali di cui al presente decreto-legge. L'anticipazione è assoggettata all'aliquota di tassazione più favorevole del 15% fino a quindici anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali fino all'aliquota minima del 9%.**
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.**

Illustrazione

Agevolazioni fiscali per anticipo prestazione di previdenza complementare

L'emendamento è finalizzato a dare la possibilità ai Fondi di previdenza complementare di concedere ai lavoratori nei casi di sottoscrizione di accordi di temporanea riduzione della retribuzione o per quelli i cui datori di lavoro hanno attivato gli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 18/20, un anticipo *ad hoc*, che integri la riduzione della retribuzione.

L'intervento legislativo è finalizzato a prevedere l'applicazione di una tassazione agevolata, in quanto, altrimenti, si dovrebbe applicare l'aliquota del 23%. L'aliquota agevolata del 15% viene già applicata all'istituto della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) fino al 15° anno di iscrizione; poi per ogni anno successivo al quindicesimo viene sottratto uno 0,3% fino ad arrivare all'aliquota minima di tassazione del 9%.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28 -bis

(Prestito d'onore per i professionisti consulenti d'impresa)

- 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori titolari di partita iva che offrono, sia individualmente, sia in forma d'impresa, servizi di consulenza nei riguardi delle aziende e che sono in regola con il versamento delle imposte dirette ed indirette nell'anno 2019, viene concesso un prestito d'onore, per il 60% a fondo perduto e per il restante 40% da restituire con un mutuo agevolato in 10 anni, fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario ed entro il limite massimo di 30 milioni di euro.**
- 2. Sono ammissibili al prestito le spese di investimento e quelle per l'acquisto di beni materiali e immateriali.**
- 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.**
- 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

Illustrazione

Prestito d'onore per i professionisti consulenti d'impresa

Tra le categorie più esposte alla catastrofe economica dovuta all'emergenza Covid-19, vi sono quei titolari di Partita Iva identificabili come “Alte Professionalità”, ovvero quei lavoratori della conoscenza che svolgono servizi immateriali di consulenza nei riguardi delle aziende quali ad esempio:

- Free lance;
- Professionisti Associati;
- Temporary Manager;
- Società di Consulenza
- Etc.

Per queste figure professionali, che hanno visto in pochi giorni cancellare tutti gli appuntamenti di lavoro e hanno perso quasi tutti i clienti, andrebbe creato un Tavolo specifico dedicato, tra Governo e organizzazioni associative che li rappresentano.

Una forma opportuna di aiuto economico potrebbe essere rappresentata dalla concessione di un prestito d'onore in parte a fondo perduto, in parte restituibile in 10 anni.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28 -bis

(Credito d'imposta per i professionisti consulenti d'impresa)

- 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori titolari di partita iva che offrono, sia individualmente, sia in forma d'impresa, servizi di consulenza nei riguardi delle aziende e che sono in regola con il versamento delle imposte dirette ed indirette nell'anno 2019, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta ai fini Irpef, nella misura dell'80 per cento sui redditi derivanti da attività professionale, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.**
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.**
- 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

Illustrazione

Credito d'imposta per i professionisti consulenti d'impresa

Tra le categorie più esposte alla catastrofe economica dovuta all'emergenza Covid-19, vi sono quei titolari di Partita Iva identificabili come “Alte Professionalità”, ovvero quei lavoratori della conoscenza che svolgono servizi immateriali di consulenza nei riguardi delle aziende quali ad esempio:

- Free lance;
- Professionisti Associati;
- Temporary Manager;
- Società di Consulenza
- Etc.

Per queste figure professionali, che hanno visto in pochi giorni cancellare tutti gli appuntamenti di lavoro e hanno perso quasi tutti i clienti, andrebbe creato un Tavolo specifico dedicato, tra Governo e organizzazioni associative che li rappresentano.

Una forma opportuna di aiuto economico potrebbe essere rappresentata dall'introduzione di un credito d'imposta ai fini Irpef fino ad un importo massimo di 20000 euro per ciascun beneficiario.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'articolo 44, al comma 1, sostituire le parole “300 milioni” con le seguenti:

“500 milioni”

Illustrazione

Aumento dello stanziamento del “Fondo per il reddito di ultima istanza”

L'art. 44 del Decreto-legge n. 18 prevede un “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. La dotazione è di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Una quota parte di questo stanziamento sarà utilizzato per attribuire una indennità anche ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private. E' del tutto evidente che il limite di spesa di 300 milioni sarà del tutto insufficiente per sostenere economicamente tutte le categorie indicate. Si chiede pertanto un aumento dello stanziamento.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'articolo 44, al comma 2, sostituire le parole:

“nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”

con le seguenti:

“. Una quota non inferiore al 70 per cento del limite di spesa è destinata, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. I criteri di priorità e le modalità di attribuzione sono definiti con i medesimi decreti di cui al presente comma.”

Illustrazione

Sostegno economico ai liberi professionisti iscritti alle casse private.

Il decreto-legge n. 18/20 prevede, in generale, misure a favore dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi, dei titolari di partita Iva, dei collaboratori continuativi e coordinati etc.

Per i liberi professionisti appartenenti agli ordini professionali non sono attribuite misure *ad hoc*, se non il secondo comma dell'articolo 44, che prevede che a quest'ultima categoria possa essere destinata una quota parte del Fondo per il reddito di ultima istanza, previsto al comma precedente, per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi. Quota parte che sarà decisa da un decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Troppo poco per dei professionisti che stanno subendo un tracollo della loro attività dal punto di vista economico. Va considerato che i lavoratori dipendenti sono destinatari comunque di ammortizzatori sociali, mentre i liberi professionisti risultano del tutto privi di misure di sostegno al reddito in un momento di grave emergenza. Le eventuali misure messe in campo dalle casse private, non saranno sicuramente sufficienti a far fronte a una simile emergenza economica.

L'emendamento è pertanto volto a prevedere **per legge** (e non con rinvio alla normazione secondaria) la quota destinata ai professionisti iscritti alle casse.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole “titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020”

aggiungere le seguenti:

“anche iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.

Illustrazione

Estensione indennità professionisti anche a quelli iscritti alle casse private

L'emendamento è volto a ricomprendere, nella sfera di applicazione dell'articolo 27 del D.L. n. 18/20, oltre ai professionisti titolari di partita Iva anche quelli appartenenti agli ordini professionali, iscritti alle Casse private.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'articolo 73, dopo il secondo comma,

aggiungere il seguente:

2-bis: Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. È fatta salva la legittimità delle sedute svolte secondo detta modalità, anche prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, successivamente alla proclamazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'articolo 82, dopo il comma 6

aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ottica della massima estensione delle forme di reciproco collegamento fra le banche dati delle pubbliche amministrazioni, con provvedimenti del Governo della Repubblica sono stabilite forme di incentivazione finanziaria alle amministrazioni che abbiano realizzato modalità telematiche di condivisione reciproca delle rispettive banche dati informatiche, a beneficio della certificazione d'ufficio di dati e informazioni necessari per l'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi.

Illustrazione

La realtà dei circa 20.000 uffici pubblici operanti nel territorio nazionale manifesta uno scarsissimo livello di condivisione reciproca dei dati e delle informazioni presenti nelle singole e specifiche banche dati delle pubbliche amministrazioni. Ciò vanifica l'obbligo sancito per legge di non rivolgersi ai cittadini e alle imprese per acquisire le certificazioni necessarie per adottare i provvedimenti di rispettiva competenza. La tempesta drammatica in corso può e deve essere occasione per favorire qualunque processo utile per incrementare l'efficienza e la speditezza delle attività amministrative, senza far svolgere ai cittadini compiti burocratici a loro estranei.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'articolo 87,

Al comma 1,

- dopo le parole “decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” inserire il seguente periodo:

“, inclusa l'attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado,”

alla lettera a)

sostituire le parole “negli uffici” con le parole **“nei luoghi di lavoro”** e le parole “la presenza sul luogo di lavoro” con le parole **“tale presenza”**,

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi

3-bis. All'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, le parole “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti” sono sostituite dalle parole “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, ”.

3-ter. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dopo le parole “è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale” sono aggiunte le parole “, anche in caso di svolgimento a distanza delle attività didattiche”.

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

4-bis. In considerazione di quanto disposto in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, onde favorire altresì misure di risparmio finanziario, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56 riguardante sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi nei luoghi di lavoro.

Illustrazione

Gli orientamenti del Governo puntano ormai con decisione ad una politica di incentivazione - non solo eccezionale ma stabile - di tutte le forme di **lavoro agile**: una filosofia questa che travolge canoni sorpassati di valutazione delle performance dei dipendenti pubblici basate sul solo requisito della “presenza” sui luoghi di lavoro, di per sé non significativa della produttività effettiva dei singoli. In questo contesto, ferma restando l'assoluta validità e necessità delle vigenti severissime disposizioni di natura penale e amministrativa che operano nei confronti degli impiegati infedeli, diviene inutile e contraddittorio qualunque altro appesantimento dei meccanismi di rilevazione delle presenze, che comporta, peraltro, ingenti quote di esborsi finanziari, meglio indirizzabili verso altre forme di incentivazione dell'efficienza e del controllo amministrativo.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'articolo 103 dopo il comma 6

aggiungere il seguente:

6-bis. Onde accentuare al massimo livello la posizione di responsabilità e di autonomia discrezionale dei dirigenti pubblici nelle funzioni ad essi demandate ed in considerazione del frangente eccezionale dell'economia e della sanità pubblica legato all'epidemia COVID 19, per i provvedimenti dirigenziali adottati nell'anno 2020 non è operante l'avvio di procedimenti di responsabilità per danno erariale, con salvezza della responsabilità per dolo.

Illustrazione

La proposta emendativa intende, da una parte evidenziare le responsabilità specifiche gestionali della dirigenza pubblica nell'emanazione di atti e provvedimenti, dall'altro garantire la piena tutela dei margini di autonomia discrezionale nell'applicazione delle leggi, ponendo un riparo a forme eccessive di deterrenza all'estrinsecazione delle funzioni. La **velocità** di adozione dei provvedimenti urgenti va intesa come **supporto** indispensabile all'efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, reclamata nell'azione della burocrazia italiana da tutti i cittadini e le imprese.

All'AS 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'art. 12, al comma 1 vengono apportate le seguenti modifiche, evidenziate:

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Illustrazione

Con DL 14/2020 sono state attuate alcune misure urgenti per il potenziamento delle risorse umane del SSN in relazione all'emergenza Covid-19, tra cui il reclutamento delle professioni sanitarie e l'assunzione ai sensi dell'art. 1, con 548-bis L. 145/2018 (art.1), conferimento di incarichi individuali (art.2) nonché la possibilità di aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale (art.5).

Tuttavia, l'art. 12 del DL 18/2020, emanato per fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, tra le modalità di reclutamento del personale non annovera l'aumento delle ore della specialistica ai sensi dell'art. 5 del D.L. 14/2020.